

Norme urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo, nonché di adottare disposizioni per migliorare le attività e gli interventi di protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta, quanto agli eventi in Abruzzo, conclusa la fase di prima emergenza, sicché è allo stato necessario definire immediatamente l'assetto di competenze degli enti coinvolti, allo scopo di consentire che l'avvio della fase di ricostruzione proceda di pari passo rispetto alle azioni di assistenza alla popolazione;

Considerato che l'emergenza in atto nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania scadrà il prossimo 31 dicembre 2009 e che, in considerazione del complesso di attività svolte si rende necessario definire con somma urgenza misure atte ad assicurare il rientro nel regime ordinario, evitando, altresì, che le attività di gestione dei rifiuti siano negativamente incise dalle procedure per la completa definizione delle attività afferenti al passaggio di consegne;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 30 novembre 2009;

Considerato, che i numerosi eventi anche calamitosi in atto possono essere adeguatamente fronteggiati solo attraverso l'immediato rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

;

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1

(Funzioni delle Amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009)

1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1 gennaio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi di cui ai contratti stipulati dal Commissario delegato Capo del Dipartimento della protezione civile, **sui quali restano ferme** le competenze per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).

2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 dicembre 2009 ed entro tale data, **fornisce** al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo **ed al Ministero dell'Economia e delle finanze** lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 39 del 2009, **vengono disciplinati** il passaggio di consegne, il trasferimento delle

residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.

Articolo 2

(Compiti del Commissario delegato)

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo opera con le risorse pubbliche e private a vario titolo destinate alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma del 6 aprile 2009, che affluiscono sulla contabilità speciale allo stesso intestata. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le somme rivenienti da donazioni ed atti di liberalità **destinati al Commissario delegato** affluiscono sulla predetta contabilità speciale.
2. L'utilizzo delle risorse presenti **nelle contabilità speciali istituite per la ricostruzione dell'Abruzzo** avviene sotto il coordinamento del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo.

Articolo 3

(Supporto tecnico)

1. Per assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo, nonché di coordinamento istituzionale per lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto legge per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a costituire, con apposito provvedimento, una Struttura Tecnica di Missione, che sostituisce la struttura di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, composta da non più di trenta unità di personale.
2. Il Commissario delegato per la ricostruzione si avvale di una Commissione tecnico scientifica nominata con proprio decreto e composta da cinque esperti dal medesimo designati con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità, che sorgono nel corso delle attività poste in essere dalla Struttura Tecnica di missione. Tale commissione, composta da soggetti dotati di particolare qualificazione professionale nelle rispettive discipline, sostituisce gli esperti indicati nell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009.
3. La Commissione tecnico scientifica si avvale, a sua volta di una segreteria cui afferiscono un numero di unità non superiore a tre prescelte dallo stesso Commissario, anche fra esterni all'amministrazione.
4. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili, degli Uffici della regione Abruzzo.

Articolo 4
(Oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto riguardanti la struttura del Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo, e quantificati in 3,5 milioni di euro, si fa fronte con le risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 39 del 2009, che a tal fine vengono versate sulla contabilità speciale del Commissario delegato per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

Articolo 5

(Costituzione della Unità Stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono istituite **per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania**, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile e **senza ulteriori oneri**, una **“Unità stralcio”** e una **“Unità operativa”**, utilizzando **le risorse umane, finanziarie e strumentali** già a disposizione delle Missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. Le Unità predette **sono allocate presso l'attuale sede del Comando Logistico Sud in Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che può essere prorogato, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.**

2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, **sono altresì individuate** le contabilità speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria, e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, **nonchè**, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6 bis, comma 5, del decreto-legge 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 6

(Unità Stralcio)

1. **L'Unità** stralcio di cui all'articolo 5, **entro 30 giorni** dalla propria costituzione, **avvia le procedure per l'accertamento** della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania, ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 90 del 2008, d'ora innanzi Strutture Commissariali. Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente comma si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti **da** negozi di transazione.
2. L'Unità accerta i crediti vantati dalle Strutture Commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite le modalità e i termini per la presentazione all'Unità delle istanze da parte dei creditori delle Strutture Commissariali, nonché per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti.
4. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, l'Unità stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività sulla base delle istanze di cui al comma 3. Successivamente alla predisposizione dei piani di estinzione, **che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze**, l'Unità stralcio provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via gradata nell'ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo

tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, nonché ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi ed agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al **31 gennaio 2011**, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture Commissariali e della Unità Stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria

Articolo 7

(Unità Operativa)

1. L'Unità Operativa di cui all'articolo 5 attende:
 - a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 90 del 2008 ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;
 - b) all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima Unità Operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie;
 - c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti;
 - d) all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all'articolo 12;
 - e) ad ogni altro compito espressamente attribuito dal presente decreto.
2. L'Unità Operativa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, avvia la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010.
3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dall'Unità Operativa, possono richiedere alla Unità stessa ogni utile attività di supporto, nonché l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.

Articolo 8

(Impiego delle Forze Armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate)

1. Per le finalità di cui agli articoli 5, 6 e 7, è autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze Armate nel limite di duecentocinquanta unità, anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7 bis, del decreto-legge 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente **dalla articolazione militare della unità operativa diretta da un ufficiale generale**. Agli oneri conseguenti si provvede a carico delle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri **adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009**, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso.

Articolo 9

(Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra)

1. Il valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ad ogni fine di trasferimento nei confronti di soggetti pubblici o privati, è **stabilito in euro 370 (trecentosettanta) milioni.**

Articolo 10

(Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra)

1. Entro il 31 dicembre 2011 con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** è deliberato il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania, **previa intesa con la Regione stessa**, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato, nonché l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto.
2. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del trasferimento definitivo della proprietà ai sensi del comma 1, è riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell'articolo 9, **ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento**, delle somme comunque anticipate, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 90 del 2008, nonché delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore sino al trasferimento di proprietà.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more del trasferimento della proprietà, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile è autorizzata a stipulare contratto a titolo oneroso per l'affitto dell'impianto, **per la durata di anni quindici**. Al Dipartimento, oltre alla piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto, spettano altresì i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto. Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione Civile ed il soggetto già aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.
4. Il canone della locazione di cui al comma 3 è stabilito in euro **2.500.000** mensili. Il **contratto di affitto** si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà.

5. Ove all'esito del collaudo definitivo l'impianto, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto è proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell'ENEA.

6. L'esigibilità dell'importo dovuto ai sensi del comma 4 con cadenza mensile, è condizionata alla stipula di apposito contratto di fideiussione assicurativa a favore dello stesso Dipartimento, da quest'ultimo **definito nei contenuti sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, da escutersi a prima richiesta, e reso **a garanzia delle somme già erogate, nonché** della piena funzionalità del termovalorizzatore rispetto alle specifiche tecniche riferite al carico termico di progetto. Il soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti provvede, inoltre, per gli effetti di cui al presente comma, al rilascio di ulteriori polizze assicurative a favore del Dipartimento, stipulate con primaria compagnia assicuratrice scelta dallo stesso Dipartimento, sia per la responsabilità quale costruttore per eventuali vizi occulti dell'impianto ai sensi di legge, sia per la fideiussione ai fini dello svincolo dell'importo residuale del venticinque per cento del valore totale dell'impianto come definito ai sensi dell'articolo 9.

7. Fino al trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 11 il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento alla funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, è insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonché impignorabile né può essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.

Articolo 11

(Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra)

1. Il trasferimento della proprietà del **termovalorizzatore di Acerra** si determina solo all'esito positivo del collaudo.
2. **In ogni caso, alla data del 15 gennaio 2010 il soggetto già aggiudicatario delle procedure di affidamento esperite dalle Strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania assume la piena titolarità e responsabilità della gestione dell'impianto. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalità per il passaggio in consegna dal soggetto cedente al soggetto affidatario.**
3. **Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarità del territorio campano in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.**

Articolo 12

(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti).

1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto legge 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione, e comunque non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede a carico delle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 90 del 2008, l'ASIA S.p.a del Comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli, e all'uopo subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 14 del presente decreto, all'uopo utilizzando il personale già in servizio e **stipulando i relativi contratti di lavoro.**

Articolo 13

(Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti)

1. L'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, è eseguita, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. **Gli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati alla data del 31 dicembre 2009** dalla competente struttura del Dipartimento della protezione Civile per le fasi di realizzazione comunque compiute.

2. Entro il 31 dicembre 2009, si procede alla collaudazione di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del decreto-legge 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla predetta Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge da parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il tramite delle società provinciali di cui all'articolo 14. **Le province ovvero le società provinciali** possono provvedere, sempre che in tal senso non abbia già operato la richiamata Struttura del **Dipartimento della protezione Civile**, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini

funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.

3. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 90 del 2008 e **di cui all'articolo 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3697 del 2008** possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali.

4. Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessità di conseguire le finalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, si fa riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2010, per l'intero territorio regionale campano, **agli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009**, fatto salvo l'esercizio, da parte della regione Campania, delle competenze di cui all'articolo 6 bis, comma 5, del decreto-legge 90 del 2008.

5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8%. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.

6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno, anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede a porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti. Gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono revocati

ove non confermati dalla Provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 14

(Regione, Province, Società Provinciali e Consorzi)

1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

2. Sulla base delle previsioni di cui alla **legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009** inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, **le amministrazioni territoriali competenti, anche per il tramite delle società provinciali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale civile o militare da collocarsi in aspettativa, possono subentrare nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti.** In alternativa, **possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno** con abbattimento del 3% del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.

3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge regionale campana 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti esattori della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ed della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti, ed a tal

fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltra alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a. gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
- b. i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;
- c. la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. **Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.**

4. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva **le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 152 del 2006.**

6. Per le finalità di cui al presente articolo, fermo quanto disposto dall'articolo 6 bis, comma 1, del decreto-legge 90 del 2008, con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** è trasferita alle amministrazioni territoriali competenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la proprietà degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, all'uopo individuati dalla Unità Operativa di cui all'articolo 5.

7. La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, è assegnata alle Province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società Provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle Società Provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico della contabilità speciali di cui all'articolo 5, comma 3, da rendicontarsi mensilmente alla Unità Stralcio di cui all'articolo 5 comma 1. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso.

8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è **trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti Società Provinciali. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.**

9. **Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la eventuale successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza,** a valere sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5, comma 2.

10. Al fine di assicurare alla Società Provinciale l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente decreto, il Presidente della provincia è autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della Società provinciale.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle Società Provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della legge regionale 4 del 2007 e successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.

Articolo 15

(Riscossione dei crediti nei confronti dei Comuni campani)

1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei Comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32 bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 14 comma 1, nominano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.

2. **Le somme dovute dai Comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 90 del 2008 in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, per l'addizionale alla stessa e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. A tal fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla competente Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.**

Articolo 16

(Personale dei Consorzi)

1. In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 14, il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata **dal Capo del Dipartimento della protezione civile**. Il Consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale **in servizio** ed assunto presso gli stessi Consorzi sino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. **Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per l'anno 2010.**

2. **E' istituito presso l'INPS un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione, nonché per la riconversione e riqualificazione professionale ovvero per la concessione di incentivi all'esodo del personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica. Il fondo ha la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, anche mediante il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.**

3. **I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse indicate nel comma 4, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro**

dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per l'anno 2011 a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; a tal fine è istituita, nell'ambito di detto fondo, apposita evidenza contabile.

5. Per le medesime finalità, i Consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno procedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.

Articolo 17

(Personale del Dipartimento nazionale della protezione civile)

1. 1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, nonché dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2005 o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonché sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato, entro dodici mesi dall'entrata in

vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757 e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2.

4. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo.
5. Al fine di assicurare stabilmente la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Dipartimento della protezione civile può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003, nell'area e posizione economica di appartenenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al personale

transitato nella tabella B ai sensi del comma 9 si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 90 del 2008.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli Uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 nell'area e posizione economica di appartenenza.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 valutati complessivamente in 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
 - a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4 bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
 - b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Ferme le competenze del Ministero della difesa a legislazione vigente, i poteri di tutela e vigilanza sull'Associazione italiana della croce rossa sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile.
2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.
3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e di grande evento di cui all'articolo 5 *bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità.

Articolo 19

(Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata "Protezione civile servizi s.p.a.", con sede in Roma.

2. Il capitale sociale iniziale della Società è stabilito in un milione di euro ed i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni della Società sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti dell'azionista e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

3. La Società, che è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento, ivi compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, nonché la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale dichiarate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. I rapporti tra il Dipartimento della protezione Civile e la società sono regolati da un apposito contratto di servizio.

4. La Società può assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico. La Società si avvale dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Lo statuto, predisposto dal Dipartimento nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disciplina il funzionamento interno della Società ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. E' consentita la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un Comitato esecutivo o a uno dei suoi membri.

6. Ai fini di cui al comma 5, lo statuto prevede:

a) la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Segretario generale della presidenza del Consiglio e del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'intero Consiglio di Amministrazione;

c) le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7. Gli utili netti della Società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del soggetto vigilante. La Società non può sciogliersi se non per legge.

8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

9. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale preposto allo svolgimento delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere trasferito alla Società.

10 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro un milione, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 20

(Disposizioni per la pubblicizzazione del rapporto di lavoro del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. All'articolo 3, comma 1- bis, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: << il rapporto di impiego>>, sono inserite le seguenti: << del personale, anche di livello dirigenziale, dei ruoli, anche speciali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché >>.

2. Il nuovo ordinamento delle carriere del personale di livello dirigenziale e non dirigenziale dei ruoli, anche speciali, della Presidenza del Consiglio di Ministri, il procedimento negoziale e le disposizioni transitorie sono disciplinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dei principi di valutazione di efficienza delle attività, di misurazione dei risultati conseguiti, di valorizzazione del merito, di selettività delle progressioni di carriera e di crescita delle competenze professionali richiamati dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri:

- a) accesso ai ruoli dirigenziali e non dirigenziali mediante concorso pubblico;
- b) conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali secondo criteri di buon andamento ed efficienza volti a garantire la continuità dell'azione amministrativa, la razionale organizzazione degli uffici e l'ottimale utilizzo delle risorse umane;
- c) procedimento negoziale da attivarsi, con cadenza triennale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale delle diverse carriere, tra una delegazione di parte pubblica composta, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che la presiede, da un Sottosegretario e dal Segretario generale, nonché da un Sottosegretario delegato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle

carriere della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego. L'oggetto del procedimento negoziale è individuato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al presente comma. L'accordo intervenuto tra le delegazioni di parte pubblica e delle organizzazioni sindacali è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, al personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale dei ruoli, anche speciali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21

(Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale)

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire **nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **sentiti il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza**, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sono nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009, convertito con

modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.

2. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, nonché quella di verifica, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede **sentito il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza**, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. In tal caso, al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende temporaneamente indisponibili, **contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi**, un numero di incarichi effettivamente coperti relativi a posizioni dirigenziali di seconda fascia equivalente sotto il profilo finanziario a quello degli incarichi conferiti ai sensi del periodo precedente ovvero, in subordine, conferisce i predetti incarichi di livello dirigenziale generale a valere sulla spesa consentita dalla legislazione vigente, in relazione alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

Art. 22

(Disposizioni sui commissari straordinari)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, le parole “, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988 n.400” sono soppresse. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei commissari di cui al predetto articolo 4, comma 2, già emanati si intendono conseguentemente modificati.